

**C.N.F., Sentenza, 20 febbraio 2021, n. 28
(OMISSIS)**

Sul ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE] avverso la decisione n. 3 del 2017 depositata il 31.01.2017 del CDD de L' che applicava all'Avv. [RICORRENTE] la sanzione disciplinare della censura perché ritenuto responsabile delle seguenti violazioni:

a) violazione dell'art. 9, in relazione all'art. 35 co.11 del codice disciplinare per avere nei confronti della Sig.ra [TIZIA], con insistente uso del telefono cellulare, violato i doveri di esercitare l'attività professionale con dignità, probità e decoro da rispettare anche nelle forme e modalità delle informazioni;

b) violazioni dell'art. 29 co.4 cod. disciplinare per aver richiesto compenso manifestamente sproporzionato alla attività svolta. In Pescara dal 6 al 22.12.2014.

Il ricorrente dall'avv. [RICORRENTE] è comparso personalmente.

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di P., regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Mevio svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

Inteso il ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

FATTO

Il procedimento trae origine dall'esposto presentato al COA di P. da parte della signora [TIZIA] la quale deduceva di aver ricevuto il 15.12.2014 una missiva dall'Avv. [RICORRENTE] con la quale le comunicava di essere stato nominato suo difensore di ufficio nel procedimento penale n. [OMISSIS]/2014 R.G.N.R. avanti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di P. allegando l'avviso ex art. 415 c.p.p. e con la quale rappresentava l'urgenza di un contatto immediato precisando di aver già richiesto tutta la documentazione del procedimento.

L'esponente riferiva di aver preso immediato contatto con l'incolpato per assumere informazioni non avendo mai avuto notizia del procedimento né avendo ricevuto la notifica dell'avviso 415 bis c.p.p. .

L'Avv. [RICORRENTE] ribadiva l'urgenza di un immediato incontro per concordare una serie di iniziative nei termini procedurali fissando all'uopo un appuntamento per il 16.12.2014 al quale l'esponente non poteva presenziare per un sopraggiunto impegno.

Riferiva quindi l'esponente che successivamente riceveva vari sms (che allegava) con i quali l'Avv. [RICORRENTE] insisteva circa l'urgenza dell'incontro vista l'imminente scadenza dei termini, ma di aver informato quest'ultimo il successivo 18.12. di non avere ancora ricevuto la notifica e di essersi premurata di nominare un difensore di fiducia.

L'Avv. [RICORRENTE] riceveva conferma dell'avvenuta nomina fiduciaria anche a mezzo PEC dal nuovo difensore Avv. [OMISSIS].

Riferiva infine la [TIZIA] di aver ricevuto una richiesta scritta da parte dell'Avv.

[RICORRENTE] contenente la richiesta di pagamento della somma di € 405,00 oltre accessori con l'avvertimento circa le conseguenze derivanti dall'eventuale mancato pagamento, lettera alla quale rispondeva contestando la legittimità della richiesta anche in ordine al relativo ammontare.

Avviato il procedimento, nel quale l'incolpato provvedeva a presentare note difensive, lo stesso si concludeva con la decisione impugnata.

Proponeva rituale impugnazione l'Avv. [RICORRENTE] a ministero di difensore cassazionista contestando la decisione del CDD de L'. per i seguenti motivi:

1) violazione rubricata al capo a) dell'incolpazione (dovere di cui all'art. 9 in relazione all'art. 35 n. 11 Cod. Deontologico).

Con il primo motivo di gravame, il difensore sostiene che l'uso degli s.m.s. rappresenta una consuetudine quale sistema corrente e veloce di comunicazione e che tale uso non può integrare di per sé una violazione delle norme deontologiche.

Secondo la ricostruzione difensiva, si sarebbe comunque trattato di pochi s.m.s., cessati all'atto della conoscenza dell'intervenuta nomina del difensore di fiducia, in alcun modo integranti insistenza molesta, tenuto conto anche del contenuto informativo degli stessi, volti esclusivamente alla tutela dell'indagata e ad informare la stessa delle preclusioni alle quali sarebbe incorsa in caso di inerzia. La condotta assunta dall'incolpato, dunque, secondo la difesa, non può certamente intendersi come in violazione dell'art.35 n. 11 C.D.F. norma che definisce i limiti della pubblicità informativa.

2) Circa il capo sub b dell'incolpazione (violazione dell'art. 9 C.D.F. – manifesta sproporzione del compenso).

Con il secondo motivo di impugnazione, la difesa dell'incolpato censura la carenza di motivazione e l'assenza di responsabilità in quanto l'incolpato si era rivolto al COA per il parere di congruità a seguito del quale aveva anche ridotto la iniziale richiesta da € 405,00 ad € 225,00, assolutamente congrua e proporzionata alle attività poste in essere. La difesa faceva quindi espresso richiamo al principio di diritto cristallizzato dal CNF circa i meccanismi di valutazione per definire un compenso sproporzionato o eccessivo. Nel caso di specie, a seguire le tabelle di cui al D.M. 55/2014, il compenso si era attestato sul minimo del parametro.

Infine lamentava la sproporzione della sanzione in relazione ai fatti contestati chiedendo in via principale il proscioglimento dell'incolpato o in subordine la sua riduzione a richiamo verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato e merita accoglimento.

Invero la versione dei fatti fornita dall'incolpato, comprovata da adeguata ed idonea documentazione prodotta a sostegno, a parere di questo Consiglio è condivisibile.

Rileva questo Giudice come l'uso della messaggistica, che consente una comunicazione più immediata e veloce, non possa ritenersi in sé in violazione dell'art. 9 del NCDF poiché, per molti aspetti, ormai rappresenta un vero e proprio metodo di comunicazione avente anche valore legale e, che per di più, fornisce anche una valida prova nel processo.

Anche gli attuali orientamenti giurisprudenziali, hanno ritenuto il messaggio quale valida prova nei rapporti contrattuali tra le parti essendo parificabile ad un documento informatico che consente la conoscenza della volontà delle parti stesse.

A tale proposito espresso richiamo circa il valore di prova della messaggistica l'ha confermato la S.C. con la sentenza n. 49016/2017 per cui i contenuti dei messaggi rappresentano la memorizzazione di fatti storici e quindi sono considerati alla stregua di prova documentale.

Dalla lettura dei messaggi inviati dall'appellante all'esponente e dal loro numero si può poi desumere che si sia trattato di un normale sistema di interlocuzione che l'incolpato ha inteso utilizzare per rapportarsi con la propria assistita.

Si è trattato infatti di un numero comunque limitato di messaggi, aventi contenuto squisitamente professionale e cessati al momento in cui la [TIZIA] informava il ricorrente di aver nominato un difensore di fiducia.

Dall'analisi dei fatti non emergono pertanto rilievi deontologici a carico dell'avv. [RICORRENTE] con riferimento alle contestazioni di cui alla lettera a) del capo di incolpazione (art. 35 in relazione all'art. 9 NCDF): appare infatti rispettato il dettato deontologico avendo il ricorrente usato modalità e forme che non pare vadano a violare i principi di dignità e decoro della professione forense.

A medesima conclusione si perviene relativamente ai fatti di cui alla lettera b) del capo di incolpazione: in particolare, l'avv. [RICORRENTE], ebbe in un primo momento a richiedere alla [TIZIA] la somma di € 405,00 pari alla metà del parametro previsto dalla tabella 15 del DM55/2014; successivamente, a ciò informalmente invitato dal COA di P. investito dell'opinamento della parcella, riduceva la sua pretesa ad € 225,00.

Ad ogni buon conto, laddove pure la richiesta economica dell'odierno appellante fosse rimasta quella originaria, da una approfondita disamina dei parametri di cui al DM 55/2014, la stessa non risulterebbe essere manifestamente sproporzionata in ragione delle attività svolte e, dunque, rispettosa dei valori parametrici.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

Il Consiglio Nazionale Forense accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 17 ottobre 2020.

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense, oggi 20 febbraio 2021.